

Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti

(informativa ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione)

FONCHIM ha affidato la gestione delle risorse ad intermediari professionali ("gestori") - individuati ad esito di selezione a evidenza pubblica, condotta secondo i criteri previsti dalla normativa di settore (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 6) – con i quali ha stipulato apposite convenzioni di gestione ("accordi di gestione"), le cui linee di indirizzo disciplinano, tra l'altro, durata, obiettivi, benchmark, limiti d'investimento e di rischio, strutture commissionali, coerenti con gli obiettivi ed i criteri della politica di investimento individuati per ciascun comparto. Per una quota limitata del solo comparto Stabilità, FONCHIM ha inoltre previsto l'investimento diretto in un Fondo di Investimento Alternativo ("FIA") compatibile con la politica di investimento del comparto.

Gli accordi di gestione prevedono che i gestori, nell'ambito del processo di valutazione e selezione degli investimenti da effettuare, possano prendere in considerazione anche gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance ("ESG") degli emittenti rilevanti nell'ambito della propria politica ESG, purché non confliggenti con la convenzione e con le linee di indirizzo del mandato e, in ogni caso, nel rispetto assoluto del parametro di controllo del rischio. Nell'ambito dell'investimento diretto in FIA, FONCHIM ha altresì attribuito rilevanza all'applicazione di criteri di sostenibilità ESG nella relativa gestione.

Pertanto, con riferimento all'articolo 6, comma 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/2088 (il "Regolamento") in materia di Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità, FONCHIM, pur non promuovendo attivamente gli aspetti citati attraverso una propria politica, ne favorisce l'integrazione da parte dei gestori, nei limiti descritti.

In relazione alle previsioni dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento, FONCHIM ha integrato all'interno della propria Politica di Gestione del Rischio, in conformità alle disposizioni della Direttiva Europea 2016/2341, un monitoraggio dei rischi di sostenibilità, come definiti dall'art. 2, comma 22 del Regolamento.

Tale monitoraggio viene svolto nell'ambito della complessiva attività di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, anche mediante l'utilizzo di data provider, e consente di avere evidenza del livello di esposizione del portafoglio a tali rischi e di mettere in condizione il Consiglio di Amministrazione di valutare, al verificarsi di particolari condizioni, l'eventuale implementazione di azioni di mitigazione dei rischi di sostenibilità.

FONCHIM infine tiene conto dei rischi di sostenibilità nella definizione della politica di remunerazione che, coerentemente con quanto disciplinato dal comma 4 dell'art. 5-octies del d. lgs. n. 252/2005 e con quanto ulteriormente specificato dalla Deliberazione Covip del 29 luglio 2020, fa parte del Documento sul sistema di governo del Fondo Pensione.

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2026